



**COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA**  
**Settore Bilancio e programmazione**

**CONTRATTO DI SERVIZIO  
DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI  
D.A.S.S.**

**dal 01.05.2023 al 30.04.2028**

*Approvato con delibera Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE  
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA  
(PROVINCIA DI BRESCIA)**

**N. \_\_\_\_\_ DI REPERTORIO \_\_\_\_\_**

**ATTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI  
ALL'AZIENDA "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" - PERIODO 01.05.2023-  
30.04.2028.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventitre addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nella residenza municipale di Desenzano del Garda, presso l'Ufficio Contratti, ubicato in Via Carducci n.4.

Avanti a me Dott. Alessandro Tomaselli, Segretario comunale del Comune di Desenzano del Garda, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa,

**SONO COMPARSI**

da una parte: - \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale interviene in qualità di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari del Comune di Desenzano del Garda, giusto decreto sindacale n. 18 del 23.06.2022, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune predetto con sede in Desenzano del Garda – Via Carducci n. 4 - codice fiscale n. 00575230172 - che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune" e ciò in forza dell'art. 107 – 2° comma – del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

dall'altra parte: - Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene in questo atto in qualità di presidente e legale rappresentante dell'Azienda "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI" (in breve D.A.S.S. o Azienda) - codice fiscale e partita IVA n. 03499620981 - con sede legale in Desenzano del Garda (BS) – Via Carducci n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia al n. 03499620981, come risulta da visura camerale in data 15.10.2013, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario" o "Affidatario" o "Azienda".

Detti comparimenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale:

**PREMETTONO**

- che l'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi", è stata costituita ai sensi dell'articolo 114 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in forma di Azienda Speciale del Comune di Desenzano del Garda, in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 28.11.2012 avente come oggetto: "Costituzione dell'Azienda "Desenzano Azienda Speciale Servizi" – approvazione Statuto e Contratto di Servizio";
- che con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato modificato lo Statuto e approvata la bozza del contratto di servizio per la gestione delle farmacie comunali ubicate in Via Dal Molin e presso il Centro Commerciale Le Vele, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- con la medesima delibera è stata approvata la Relazione redatta ai sensi degli articoli 14, comma 3, e articolo 30, comma 2, del D. Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201;
- che il presente contratto di servizio sostituisce a tutti gli effetti il contratto precedentemente stipulato come da repertorio n. 10079 del 17.12.2013;
- che è stata acquisita in data \_\_\_\_\_ la visura camerale da cui risulta l'iscrizione dell'Azienda alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia;
- che è stato acquisito agli atti del Comune il documento unico di regolarità contributiva prot. n. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale dell'INAIL-INPS di Brescia in data \_\_\_\_\_, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi previsti dall'art. 2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002, n. 266.

- che è stato acquisito agli atti del Comune, con prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'informazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di Brescia con prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, da cui risulta che non sussistono le cause interdittive previste dall'art. 67 del D. Lgs 06.09.2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

### **Articolo 2 – Finalità**

1. La sottoscrizione del presente contratto è finalizzata a garantire la gestione ottimale dei servizi di farmacia di cui è titolare il Comune a vantaggio dei cittadini e delle persone frequentanti il territorio comunale necessitanti dei servizi farmaceutici e dei servizi ad essi complementari.
2. Il Comune e l'Azienda intendono realizzare con la sottoscrizione del presente contratto l'obiettivo di fornire servizi di farmacia e complementari secondo standard di elevata qualità e in una prospettiva di innovazione rispetto ai bisogni dei potenziali utenti.

### **Articolo 3 - Oggetto**

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il comune di Desenzano del Garda e l'Azienda Speciale Farmacie comunali di Desenzano del Garda, affidataria della gestione del servizio pubblico relativo alla gestione delle due farmacie di proprietà Comunale ubicate rispettivamente in Via Tommaso Dal Molin n. 92 e presso il complesso commerciale Le Vele in Via Adua di Desenzano del Garda (BS).
2. Il servizio ha per oggetto tutte le attività indicate all'art. 2 dello Statuto dell'Azienda approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103/2012 e precisamente:
  - a) la gestione delle farmacie comunali sopra descritte;
  - b) la commercializzazione di ogni altro prodotto e l'effettuazione di ogni servizio in un qualche modo riconducibili al servizio farmaceutico o parafarmaceutico, compresa la gestione di poliambulatori, provvedendo, fra l'altro:
    - b1) alla messa a disposizione e alla vendita di specialità medicinali, anche veterinarie e di preparati galenici, officinali e magistrali;
    - b2) alla vendita al pubblico di parafarmaci, di prodotti dietetici, di prodotti omeopatici, di erboristeria, di prodotti per l'infanzia e l'igiene personale;
    - b3) alla cessione di materiali di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici, di articoli sanitari e protesici;
    - b4) alla promozione, partecipazione e collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale;
    - b5) alla partecipazione ad iniziative in ambito sanitario e sociale, d'intesa con il Comune;
    - b6) ad ogni altra prestazione o servizio, anche complementare, connesso all'esercizio dell'attività delle farmacie, consentiti dalle leggi nazionali e regionali di settore connesse, collegati o riferibili a quanto sopra indicato.

### **Articolo 4 - Durata del contratto**

1. Il contratto di servizio ha una durata di cinque anni decorrenti dal 01.05.2023 e con scadenza il 30.04.2028.

2. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, alla scadenza del contratto, l'Azienda, salvo diverse prescrizioni scritte da parte del Comune, è comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino alla stipula del nuovo contratto e/o all'individuazione del nuovo soggetto affidatario.
3. Quanto sopra vale anche in caso di risoluzione, revoca e/o scioglimento per qualsiasi ragione del presente contratto.

## **Art. 5 – Principi generali**

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, preordinato alla tutela della salute pubblica, la cui erogazione da parte dell'Azienda, fermi gli indirizzi già vigenti impartiti dalle Autorità Sanitarie nella gestione del servizio, oltre a quelli che verranno impartiti in futuro, dovrà rispettare i principi di seguito enunciati, anche nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 del D. Lgs. 201/2022:
  - a) Continuità del servizio. Trattandosi di forniture essenziali ai bisogni umani gli utenti detengono un diritto all'uso del servizio senza interruzioni e l'Azienda è quindi tenuta ad organizzare l'erogazione del servizio in modo da rispettare tali vincoli, compatibilmente con la normativa di settore.
  - b) Uguaglianza. Tale principio implica oltre alla neutralità di tutte le differenze fra gli utenti anche la necessità di uguaglianza nell'accesso al servizio da parte di tutti gli utenti.
  - c) Efficacia. Viene definita in termini di soddisfazione dei volumi del servizio fruito in relazione ai bisogni dell'utenza, attraverso adeguati standard tecnici (intesi come rendimento migliore per unità di mezzo impiegata) ed economici (intesi come minor costo sociale per unità di servizio prodotta).
  - d) Efficienza. Deve essere determinata in modo tale da superare i meri obblighi collegati all'erogazione del servizio essenziale, riferendosi alla capacità di adeguamento ai diversi bisogni, alle aspettative ed alle relative richieste dell'utenza, in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio.
  - e) Trasparenza. Da realizzarsi nell'applicazione delle condizioni di fruizione del servizio dei relativi prezzi dei prodotti e delle prestazioni.
  - f) Partecipazione. L'Azienda dovrà porre la massima attenzione all'utente nelle diverse fasi del servizio, favorendone l'accessibilità al servizio e migliorando la capacità di ascolto dei bisogni espressi ed inespressi dell'utenza.
  - g) Adattabilità. Il servizio si dovrà evolvere seguendo gli sviluppi dei bisogni dell'utenza nonché dei mezzi tecnologici ed organizzativi necessari.
  - h) Adequatezza. L'Azienda dovrà adeguare la propria organizzazione e le proprie politiche di vendita alle nuove tecnologie e ai vari strumenti di mercato, in modo da garantire un servizio in grado di dare risposte efficaci, evolute ed adeguate agli utenti.
  - i) Concorrenza. L'Azienda dovrà mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti, anche con riferimento agli standard del settore e alla competitività dei servizi e prodotti offerti.
  - j) Sussidiarietà. L'Azienda dovrà sviluppare capacità di integrazione con il territorio e con i suoi attori, attivando iniziative di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche in collaborazione con il Comune.
  - k) Equilibrio economico-finanziario della gestione. L'Azienda dovrà agire garantendo in ogni caso l'equilibrio della gestione, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per il raggiungimento di tale obiettivo e informando il Comune di qualsiasi problema riscontrato nella gestione che possa in qualche modo influire negativamente sui risultati di gestione.
2. L'Azienda dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti dal Comune e concordati con l'Azienda nell'erogazione del servizio.
3. In particolare dovrà:
  - a) promuovere e incentivare l'uso corretto del farmaco, mediante attività di consulenza sull'uso

- dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellato, su richiesta del medico di base o dello specialista;
- b) promuovere e incentivare la vendita di prodotti, diversi dai farmaci, connessi alla salute e al benessere individuale (prodotti omeopatici, di prima infanzia, integratori alimentari, dermocosmetici);
- c) attuare una politica dei prezzi al pubblico attenta a tutelare l'interesse dei consumatori;
- d) aderire a progetti di prevenzione e ad iniziative d'educazione sanitaria nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) mettere in atto politiche aziendali tese al continuo miglioramento degli standard di qualità del servizio e del livello di soddisfazione dei clienti;
- f) collaborare alla realizzazione di progetti di consegna dei farmaci a domicilio in favore di particolari categorie di cittadini particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare, senza oneri diretti per il cliente, salvo quanto previsto dal DPR n. 94 del 21.02.1989 e dal DPR n. 371 dell'8.07.1998;
- g) dare la propria disponibilità a realizzare, in accordo con le Aziende Sanitarie Locali e/o i loro affidatari, un servizio di prenotazione dei servizi sanitari qualora la farmacia venga individuata come idonea per collocazione territoriale e logistica.

4. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi dovrà in ogni caso essere assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche fornendo forme di partecipazione attiva.
5. Inoltre l'Azienda dovrà promuovere i propri servizi anche tramite portale on-line ad esso dedicato (e-commerce).

#### **Articolo 6 – Carta della qualità dei servizi**

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni, l'Azienda dovrà emanare una "Carta della qualità dei servizi" da redigere in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 201/2022 e all'articolo 2, comma 461, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. I principi previsti dall'art. 4 saranno espressamente dettagliati, specificati in quanto a contenuto e modalità di rilevazione, nella Carta della qualità dei servizi di cui al precedente paragrafo 1, da redigere entro un anno dalla data di stipula del contratto di servizio.

#### **Articolo 7 – Avvio e continuità del servizio**

1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.
2. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla legislazione vigente. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. L'Azienda è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria per prevenire l'interruzione o sospensione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
3. L'Azienda manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

#### **Articolo 8 - Quadro delle relazioni con il Comune**

1. Il quadro delle relazioni tra le parti è fondato su un'interazione nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale mantiene la titolarità, e la responsabilità della gestione strategica complessiva delle farmacie comunali, nel rispetto del principio dell'in-house providing, trattandosi di Ente strumentale del Comune di Desenzano del Garda.
2. L'Azienda affidataria è tenuta a fornire al Comune tutti gli elementi utili per la programmazione e per la verifica delle attività delle farmacie, come espressamente previsto negli articoli e commi successivi.
3. Per la gestione delle interazioni e per l'esercizio del controllo di cui al primo comma il Comune e

I'Azienda faranno riferimento ciascuno all'ambito della propria articolazione organizzativa e specificatamente alla figura dell'Assessore alle società e Aziende partecipate e all'Ufficio di controllo sulle società partecipate.

### **Articolo 9 - Obblighi del Comune**

1. Il Comune di Desenzano del Garda si impegna a cooperare per agevolare la conduzione delle farmacie comunali ed il migliore espletamento dell'attività e dei servizi garantiti dalle farmacie comunali, da parte dell'Azienda, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili e necessari allo svolgimento del servizio nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.
2. Il Comune consentirà, inoltre, l'accesso a tutte le informazioni in suo possesso, compatibilmente con le disposizioni del Regolamento 679/2016/UE e del D. Lgs 196/2003.

### **Articolo 10 - Obblighi dell'Azienda**

1. L'Azienda si obbliga ad assumere tutte le iniziative utili o necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti in relazione alla conduzione delle farmacie comunali e dei servizi da queste garantiti ed al mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento, di tutti gli immobili e gli impianti destinati alla loro attività, assicurando il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza ed apportando eventuali migliorie.
2. L'Azienda assume tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, inerenti alla gestione delle farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.
3. L'Azienda si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dall'Azienda attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.
4. L'Azienda è obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.
5. L'Azienda è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti in materia societaria, in particolare le norme previste dal D. Lgs. 175/2016, dal D. Lgs. 201/2022 e dei servizi farmaceutici, posto che in caso di violazione di tali norme l'Azienda sarà ritenuta unica responsabile.
6. L'Azienda provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizza nonché dei massimali assicurati e delle successive variazioni, come meglio dettagliato al successivo articolo.
7. L'Azienda dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività, fatto salvo per quelle direttamente detenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti anche l'apertura e/o il trasferimento delle farmacie.
8. L'Azienda è tenuta a rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili alla singola gestione delle due farmacie comunali ed allo svolgimento dei servizi da queste garantiti ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione.
9. L'Azienda si impegna sin d'ora ad accettare, senza eccezione alcuna, l'affidamento di nuove farmacie di cui il Comune abbia la titolarità o la acquisisca a fronte dell'esercizio del diritto di prelazione in fase di ampliamento della pianta organica o ad altro titolo.

### **Articolo 11 - Assicurazioni**

1. L'Azienda dovrà provvedere alla stipula di adeguate polizze di assicurazione, con primarie società assicuratrici, a copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta ed in particolare:
  - a) Polizza a copertura dei rischi incendi e garanzie accessorie e catastrofali, per macchinari, attrezzature ed arredamento, valorizzando gli stessi con il criterio di valore a nuovo dei beni

- e per le merci, ivi compresi i farmaci;
- b) Polizza a copertura dei rischi furto e/o rapina, sul contenuto della farmacia (macchinari, attrezzature e merci) stipulata a primo rischio assoluto, per un importo pari a quanto si supponga possa essere il massimo danno causato da un furto e/o rapina;
- c) Polizza di responsabilità civile Terzi e dipendenti, relativa ai rischi inerenti l'attività svolta, ivi compresi i danni a terzi derivanti dalla preparazione e vendita di prodotti galenici e/o comunque predisposti dalla farmacia, con una copertura assicurativa di dodici mesi dalla consegna del prodotto;
- d) Polizza di assicurazione a copertura del rischio locativo per un importo che dovrà corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile locato; tale polizza dovrà altresì prevedere la garanzia "Ricorso Terzi";
- e) Polizza per eventuali veicoli impiegati.

2. Il Comune provvederà ad assicurare gli immobili di propria proprietà concessi in locazione all'Azienda per l'esercizio dell'attività di farmacia, con una polizza a copertura dei rischi incendio e garanzie accessorie catastrofali sui fabbricati e responsabilità civile verso terzi.

### **Articolo 12 - Aspetti strategici del rapporto tra il Comune e l'Azienda**

- 1. Nel rispetto dei rispettivi equilibri economici, i rapporti fra Comune e Azienda nella gestione strategica delle farmacie attengono, secondo quanto contenuto nello Statuto dell'Azienda speciale:
  - a) alla definizione concordata degli obiettivi gestionali e degli standard qualitativi del servizio e dei rapporti con gli utenti che l'Azienda deve realizzare, consegnando un budget economico, con note laddove necessario, da presentare all'approvazione della Giunta comunale entro il 31 ottobre per l'anno successivo;
  - b) alla definizione concordata di eventuali progetti innovativi riguardanti la gestione delle farmacie e dei programmi di investimento in cespiti operativi dell'Azienda, da realizzarsi da parte dell'Azienda stessa con mezzi propri, finanziamenti di terzi, apporti dei soci, entro il 31 ottobre per l'anno successivo;
  - c) al conto consuntivo economico annuale analitico e relazione inerente gli elementi più significativi della gestione delle farmacie, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e nello Statuto dell'Azienda.
- 1. I termini indicati alle lettere a) e b) sono da ritenersi non perentori dovendosi raccordare anche con la programmazione del Comune e con le scadenze normative.

### **Articolo 13 - Rapporti con i terzi**

- 1. L'Azienda non potrà trasferire o cedere il presente contratto, i diritti o gli obblighi da esso derivanti o una parte di essi a terzi.
- 2. Il Comune di Desenzano del Garda, pur rimanendo titolare del diritto d'esercizio delle farmacie, resta completamente estraneo ai rapporti tra l'Azienda ed i suoi appaltatori e/o fornitori, così che eventuali divergenze ed accordi conclusi con loro non daranno diritto alcuno di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune di Desenzano del Garda.

### **Articolo 14 - Responsabilità**

- 1. L'Azienda è il solo ed unico responsabile della corretta, economica ed efficiente gestione delle farmacie comunali e dello svolgimento dei servizi da queste garantiti, nell'osservanza delle normative vigenti in materia e delle disposizioni del presente contratto di servizio.
- 2. L'Azienda si impegna ad osservare tutte le norme che disciplinano la gestione delle farmacie comunali e/o che comunque abbiano attinenza con lo svolgimento dei servizi da queste garantiti.
- 3. L'Azienda solleva il Comune di Desenzano del Garda da qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione delle farmacie comunali e dallo svolgimento dei servizi affidati, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del presente contratto,

assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa.

### **Articolo 15 – Rapporti economico-finanziari**

1. L’Azienda si farà carico di tutte le spese della sede, delle forniture, del personale, e di ogni altro onere ed adempimento connesso con la gestione delle farmacie, ivi compresi gli adempimenti fiscali, ed introiterà i corrispettivi delle vendite da banco ed i proventi derivanti dal servizio sanitario nazionale.
2. Le entrate derivanti dalla gestione delle farmacie comunali e/o dallo svolgimento dei servizi da queste garantiti spettano all’Azienda, così come tutti gli oneri.
3. Fatto salvo quanto previsto all’~~art. 37~~ nello Statuto dell’Azienda Speciale (attribuzione dell’intero risultato di esercizio al Comune al netto della quota destinata a fondo di riserva), al fine di garantire una corretta remunerazione dei diritti di esercizio delle farmacie di cui il Comune è unico titolare, l’Azienda corrisponderà i canoni di gestione descritti ai commi successivi.
2. Sul volume complessivo dei ricavi di vendita realizzati direttamente al banco nelle due sedi o consegnati a domicilio, registrati nell’esercizio precedente, al netto dell’IVA, verrà corrisposto un canone di gestione secondo le seguenti modalità:
  - a) 0%, cioè nessun canone, fino a 500.000,00 Euro;
  - b) 2% per gli importi di fatturato compresi fra 500.000,01 e 1.000.000,00;
  - c) 3% per gli importi di fatturato compresi fra 1.000.000,01 e 1.500.000,00;
  - d) 4% per gli importi di fatturato compresi fra 1.500.000,01 e 2.000.000,00;
  - e) 8% per gli importi di fatturato compresi fra 2.000.000,01 e 2.500.000,00;
  - f) 10% per gli importi di fatturato da 3.000.000,01 e oltre.
4. Sul volume complessivo dei ricavi di vendita realizzati con la vendita di prodotti in e-commerce, verrà corrisposto un secondo canone di gestione calcolato sul volume di affari, registrati nell’anno precedente, realizzato con la vendita di prodotti in e-commerce, al netto dell’IVA, secondo le seguenti modalità:
  - a) 0%, cioè nessun canone, fino a 200.000,00 Euro;
  - b) 1% per gli importi di fatturato compresi fra 200.000,01 e 300.000,00;
  - c) 2% per gli importi di fatturato da 300.000,01 e oltre.
5. Al fine della determinazione dei canoni dovrà essere tenuta la contabilità separata delle due tipologie di introiti.
6. I canoni annuali saranno fatturati dal Comune all’Azienda, aumentati dell’IVA ad aliquota ordinaria, e dovranno essere corrisposti entro il 30 giugno dell’esercizio successivo a quello di riferimento.
7. I rapporti economici potranno essere aggiornati, sulla base dell’andamento del mercato e del settore in particolare, con cadenza annuale.

### **Articolo 16 - Iniziative e miglioramenti**

1. Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative specifiche ed in sinergia tra i due Enti, tese a migliorare la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti, concordando le modalità, la decorrenza, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi.
2. L’Azienda si obbliga a farsi parte diligente nell’individuare, istruire ed acquisire le provvidenze e gli eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali in relazione alla gestione delle farmacie comunali e/o allo svolgimento dei servizi da queste garantiti.

### **Articolo 17 – Sede dell’attività**

1. Ogni successiva variazione della sede dell’attività rispetto alle attuali ubicazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.
2. L’azienda inoltre è conduttore degli immobili in cui hanno sono ubicati i locali delle sedi farmaceutiche, anche qualora tali immobili fossero di proprietà comunale.
3. L’Azienda farà fronte a tutte le spese d’impianto, ed a tutti gli oneri inerenti e conseguenti all’adattamento ed arredamento dei locali sede delle farmacie comunali.

## **Articolo 18 - Controllo e vigilanza**

1. Il Comune di Desenzano del Garda potrà, in qualsiasi momento e tramite gli uffici competenti - Ufficio Tecnico, Ufficio addetto al controllo sulle Società e Aziende partecipate - verificare che le modalità di gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantiti siano eseguiti con diligenza ed appropriatezza, e l'Azienda dovrà collaborare a detta attività fornendo tutte le informazioni necessarie.

## **Articolo 19 - Rapporti con l'utenza**

1. Tutti i rapporti con l'utenza delle farmacie comunali ed i fruitori dei servizi da queste garantiti sono demandati all'Azienda che li affronterà e li risolverà autonomamente nel rispetto delle relative logiche di qualità del servizio.
2. Ai fini del controllo dei livelli di soddisfazione dell'utenza, nella relazione consuntiva del servizio reso, l'Azienda dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni o le proposte avanzate dall'utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.

## **Articolo 20 – Diffide**

1. Qualora nel corso di verifiche sullo svolgimento del servizio siano riscontrate inadempienze valutate di lieve entità, il Comune diffiderà formalmente il gestore ad attenersi al corretto assolvimento dei compiti contrattuali, oltre che quelli prevista dalla normativa di settore.
2. Il tutto indipendentemente dai provvedimenti di competenza del Comune.

## **Articolo 21 - Risoluzione del contratto**

1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:
  - a) cessione dei diritti di esercizio da parte del Comune;
  - b) grave inadempienza da parte dell'Azienda nella gestione del servizio ed agli obblighi del presente contratto;
  - c) decadenza dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'Autorità Sanitaria per cause imputabili al gestore;
  - d) chiusura dell'esercizio non comunicata all'Autorità Sanitaria e/o da questa non autorizzata;
  - e) vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l'autorizzazione al commercio, ovvero inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
  - f) omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
  - g) ricorso all'abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
  - h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
  - i) mancato rispetto di quanto previsto per i rapporti con il Comune, anche in relazione alla programmazione.
2. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione delle sedi farmaceutiche, di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari e utili all'espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all'espletamento dell'attività.
3. Nelle ipotesi disciplinate dai punti precedenti, ed anche in alternativa alla risoluzione del contratto, il Comune, qualora l'Azienda non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare a quest'ultima una penalità fino ad un massimo di 5.000,00 Euro per ciascuna violazione, il cui preciso ammontare verrà determinato di volta in volta dal Comune tenuto conto della gravità dell'inadempimento e degli effetti pregiudizievoli che ne sono derivati dall'utenza.
4. È fatto comunque ed in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
5. In caso di risoluzione del contratto l'Azienda dovrà comunque assicurare la continuità nella gestione delle farmacie comunale e/o nello svolgimento dei servizi ad esse affidati, alle condizioni

di cui al presente contratto, dandovi adempimento fino alla stipulazione dell'eventuale nuovo contratto di servizio o fino al momento in cui la gestione delle farmacie comunali e/o lo svolgimento dei servizi da queste garantite vengano svolti secondo un diverso modulo di gestione deliberato dal Comune di Desenzano del Garda.

6. L'Azienda si impegna, qualora il Comune di Desenzano approvi un diverso assetto di gestione del servizio "farmacie comunali", ad adeguare alle stesse le condizioni contrattuali ed a concordare con l'Ente i nuovi termini negoziali.

#### **Articolo 22 - Revoca del contratto**

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse il Comune di Desenzano del Garda può revocare all'Azienda la gestione e/o lo svolgimento di uno o più servizi garantiti dalla farmacia comunale, fatte salve le modalità per il rispetto degli impegni assunti nei confronti del personale e degli impegni economico-finanziari precedentemente previsti.

#### **Articolo 23 – Cessazione della gestione del servizio**

1. Al termine di efficacia, per qualsiasi ragione, del presente contratto, l'Azienda sarà tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al soggetto indicato dal Comune od al Comune stesso, di esercitare il servizio di gestione della farmacia comunale, ritenendosi espressamente esclusa qualsiasi pretesa risarcitoria a titolo di avviamento per l'esercizio dell'azienda, salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dall'Azienda relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, ad un nuovo gestore dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
3. All'atto della riconsegna del servizio, l'Azienda sarà tenuta a garantire al Comune, ovvero, su indicazione del Comune stesso, al nuovo gestore che:
  - a) i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi;
  - b) sono stati adempiuti tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
  - c) i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
  - d) rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge.
4. I beni strumentali materiali e le immobilizzazioni immateriali acquisiti a spese dell'Azienda e presenti nel libro dei beni ammortizzabili entro il termine di durata del contratto, opportunamente elencati nel dettaglio in un apposito inventario, saranno ceduti al nuovo gestore, o, in subordine, al Comune, a insindacabile giudizio dello stesso, alle seguenti condizioni: al valore netto contabile risultante dal libro dei cespiti ammortizzabili, in caso di beni ivi iscritti, cessione del magazzino al valore calcolato secondo il metodo del costo di ultimo acquisto.
5. Ai sensi dell'articolo 50-quater del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'Azienda alla conclusione del contratto è tenuta a rendere disponibili al Comune i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi all'utenza, secondo i tempi, le modalità e con gli strumenti, anche informatici, che verranno definite dal Comune stesso.

#### **Articolo 24 – Divieto di cessione del contratto**

1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto all'Azienda di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del servizio oggetto del

presente contratto.

#### **Articolo 25 – Condizioni ambientali**

1. Con la firma del contratto l'aggiudicatario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e le circostanze annesse, che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto.

#### **Articolo 26 – DUVRI e misure di sicurezza**

1. L'elaborazione del DUVRI non è ritenuta necessaria nella presente concessione in quanto, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del Comune e quelli dell'Azienda.
2. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenza è pari a zero.

#### **Articolo 27 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Azienda assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Articolo 28 – Modifiche al contratto**

1. Le disposizioni del contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto della normativa di settore.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal contratto si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice Civile.
3. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
4. Per le comunicazioni verrà privilegiato l'invio delle medesime tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione mediante firma digitale.
5. Le parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte che necessita di riservatezza perché attinente all'attività lavorativa e/o professionale e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative al servizio, e non divulgheranno a terzi questi dati e informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte, fatta salva la disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, alla trasparenza, alla normativa anticorruzione e con i limiti di cui al Regolamento europeo 2016/679.
6. Le parti si danno reciprocamente atto che in capo all'Azienda e ai suoi rappresentanti legali non sussistono le incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal D. Lgs. 50/2016.

#### **Articolo 29 – Canoni di gestione annualità in corso**

1. Relativamente all'annualità 2023 in corso il canone verrà calcolato con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel presente contratto, anche per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 marzo.

#### **Articolo 30 – Spese.**

1. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto nel presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa che verrà effettuata a cura del Comune.
2. Ai fini del calcolo dei diritti di rogito, le parti dichiarano che il valore del presente contratto è stabilito in € 715.740,00 (settecentoquindicimilasettecentoquaranta) oltre all'I.V.A.
3. Sono a carico esclusivo dell'Azienda le tasse, le imposte, comprese quelle relative alla registrazione del presente atto, e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

#### **Articolo 31 - Controversie**

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità,

interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Brescia.

2. Il presente contratto redatto con mezzi informatici da persona di mia fiducia e composto da n.21 (ventuno) pagine e una venticinquesima per le sottoscrizioni, del quale è stata data lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, viene firmato a margine e in calce dalle parti, mentre viene sottoscritto digitalmente da me Ufficiale rogante, ai sensi del D.Lgs n.235/2010 e dell'art.6, comma 2, del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE:  
LA DIRIGENTE AREA SERVIZI FINANZIARI  
(Dott.ssa \_\_\_\_\_)

PER "DESENZANO AZIENDA SPECIALE SERVIZI"  
IL PRESIDENTE  
(Sig. \_\_\_\_\_)

*IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE:*  
*f.to* \_\_\_\_\_